



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LODI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] Presidente
- [redacted] Relatore
- [redacted] Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 229/2015  
depositato il 10/12/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] IVA-ALTRO 2010  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] IVA-ALTRO 2010  
contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[redacted] SNC DI L. [redacted] IN LIQUIDAZIONE VOLONTA

difeso da:

[redacted]

REG.GENERALE

N° 229/2015

UDIENZA DEL

18/04/2016 ore 09:00

N° 32/16

PRONUNCIATA IL:

18/4/16

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

05/9/16

Il Segretario

~~Dott. A. Tommaso~~  
~~TRENTACAPPELLI~~

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

C.T. Provinciale - Lodi - RGR n. 229/15

Con ricorso notificato in data 23.11.15 la società R. snc rappresentata e difesa come in atti, ricorreva avverso la cartella di pagamento con la quale l'Equitalia Nord Spa richiedeva il versamento dell'importo di € 11.871,48 in virtù di iscrizione a ruolo a seguito del mancato o carente versamento dell'imposta Iva per l'anno 2010 a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis

Eccepiva la ricorrente la nullità assoluta dell'atto impugnato a seguito dell'inesistenza giuridica della notifica non risultando la prova che fosse stata ritualmente notificata tramite un soggetto legittimato ad operare quale agente notificatore in violazione dell'art. 26 Dpr 602/73 e degli artt. 137 e seguenti; per decadenza del Concessionario dal controllo automatizzato ex art. 25 Dpr 602/73 in quanto non notificata entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per vizio di motivazione della cartella; per violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 in quanto l'atto difettava di comprensione.

Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.

Si costituiva l'Equitalia Nord Spa con memoria del 16.02.16 con cui opponeva censure al ricorso per la pretesa nullità della notificazione in ordine al difetto di notifica della cartella a seguito dell'invio tramite il Servizio Postale in raccomandata r.r. direttamente da parte del Concessionario della Riscossione ai sensi dell'art. 26 Dpr 602/73 per cui ribadiva la legittimità dell'avvenuta notificazione.

Opponeva le eccezioni sulla pretesa carenza di motivazione dell'atto in quanto comprendeva l'indicazione sintetica degli elementi dell'iscrizione a ruolo, in particolare evidenziava l'Equitalia, come la cartella notificata fosse completa e predisposta secondo il Modello approvato dal Ministero delle finanze e con i parametri fissati dal Legislatore, per cui non modificabili dal Concessionario.

Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'udienza del giorno 15.02.16 la Commissione, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate di Lodi in ordine alle istanze della ricorrente, mandava alla società R. snc di integrare il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate che regolarmente effettuava depositando in data 11.03.16 l'atto relativo.

Con memoria illustrativa del 18.03.16 ribadiva l'intervenuta decadenza dell'invio della cartella da parte dell'Equitalia Nord spa in quanto il tributo richiesto si riferiva al periodo di imposta 2010.

Concludeva come in ricorso.

Si costituiva l'agenzia delle Entrate di Lodi con controdeduzioni del 14.04.16 con cui in via preliminare evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le doglianze della ricorrente erano indirizzate all'attività del Concessionario della

Riscossione riguardando in particolare la notifica della cartella, ripercorreva le fasi della propria attività dell'iscrizione a ruolo effettuata nel rispetto della normativa di riferimento.

Concludeva sulla estromissione dal procedimento di essa AGE-DP di Lodi ed in via subordinata il rigetto del ricorso.

La controversia viene trattata all'udienza del giorno 18.04.16 in forma pubblica.

Trattando l'eccepita nullità della cartella per l'inesistenza giuridica della sua notificazione il Collegio rileva come detta procedura sia stata effettuata dall'Equitalia Nord spa legittimamente così come risulta dalla relata di notifica prodotta, in particolare mediante raccomandata A.R. in data 15.10.15 a mani del destinatario.

In ordine al soggetto notificatore non può che rilevare come la notifica della cartella opposta tramite Servizio Postale in raccomandata con avviso di ricevimento, ben possa essere effettuato direttamente dall'Ente preposto alla riscossione perfezionandosi con la semplice sottoscrizione di tale avviso da parte delle persone legittimate al ricevimento degli atti, qui lo stesso contribuente, ai sensi dell'art. 26 Dpr 602/73.

Ciò anche in riferimento alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Da tanto esposto, per cui ritenuta legittima la notifica dell'atto della riscossione, in merito all'eccepita decadenza del Concessionario della Riscossione all'invio della cartella di pagamento, nella premessa che *"Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. . . a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. . ."* ex art. 25 Dpr 602/73, il Collegio rileva come la notifica della cartella opposta, con iscritti tributi relativi all'anno d'imposta 2010, sia stata effettuata nella data del 15.10.15 per cui <sup>scaduti</sup> i termini per l'invio dell'atto.

Esaminata la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate D.P. di Lodi, il Collegio ne rileva la carenza di legittimazione passiva nella controversia, ne consegue la sua estromissione.

Tanto considerato il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

In merito alle spese di giudizio, a seguito del particolare svolgimento della controversia, il Collegio ritiene opportuno di compensarle tra le parti integralmente.

P.Q.M


la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata.

Dispone la estromissione dal procedimento dell'Agenzia delle Entrate di Lodi.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Lodi il 18 aprile 2016.

Il Relatore/Estensore



Il Presidente

